

Elenco imprese in certificazione aggiuntiva

12 dicembre 2013

Il D.L.vo 251/99 "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi " prevede, all'articolo 19, la possibilità per le aziende produttrici di richiedere una " Certificazione Aggiuntiva del Titolo".

La Certificazione Aggiuntiva è una forma di Garanzia sul Titolo che viene richiesta dalle aziende produttrici ai Laboratori del sistema Camerale o da esso abilitati o a enti di Certificazione accreditati a livello Europeo.

In pratica l'azienda invita un ente terzo a controllare periodicamente il titolo della propria merce e a rilasciare una certificazione che dichiara la corrispondenza del titolo a quanto impresso sugli oggetti in metalli preziosi.

La certificazione Aggiuntiva è, quindi, un'opportunità offerta dalla nuova legislazione per:

controllare la propria produzione in modo semplice ed economico;

controllare i propri fornitori;

ampliare i propri mercati offrendo ai propri acquirenti garanzie di prodotto;

qualificare la propria produzione.

Le condizioni alle quali i laboratori devono sottostare per poter rilasciare le Certificazioni Aggiuntive sono molto severe.

I Laboratori devono, infatti, offrire garanzie di indipendenza, qualificazione tecnico-professionale, rispetto del segreto professionale, devono operare in conformità alla norma UNI CEI EN 45001, devono sottoporsi a visite periodiche di controllo, devono essere gestiti dalle Camere di Commercio o abilitati da esse.

Le aziende potranno presentare domanda di certificazione aggiuntiva ad un Ente che risponda ai requisiti riportati nel decreto legge e relativo regolamento di applicazione. In tale domanda, l'azienda autorizza il laboratorio o l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno tre volte l'anno, presso le sedi di produzione e deposito, controlli sui lavori pronti per la vendita, mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi.

In caso di rispondenza al titolo impresso, viene rilasciata la Certificazione aggiuntiva e l'azienda sarà automaticamente inserita in un registro informatico nazionale nel quale verranno appunto pubblicizzate le aziende che rientrano nei parametri previsti dal decreto.

Nel caso in cui, durante una visita successiva, vengano rilevati sottotitoli, la certificazione viene revocata e l'azienda non può presentare una nuova domanda prima di sei mesi.

Su richiesta, il Laboratorio o l'organismo può concedere all'azienda certificata l'uso di un logo, la cui utilizzazione da parte dell'azienda è condizionata alla permanenza della certificazione.

Le caratteristiche e le modalità d'uso del logo sono stabilite dal laboratorio o dall'organismo che rilascia la certificazione.

Inoltre, per i grossisti e le aziende commerciali, i laboratori delle Camere di Commercio sono in grado di offrire anche un servizio di controllo del titolo sulle singole spedizioni in partenza dalle aziende produttrici con prelievo di campioni

direttamente dal lotto in spedizione, analisi, certificazione e successiva sigillatura del lotto.

Il tutto avviene all'interno dei Laboratori in condizioni di sicurezza, velocità e riservatezza.